

Camera dei Deputati

**Legislatura 13
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

MOZIONE : 1/00111
presentata da **LEMBO ALBERTO** il **05/03/1997** nella seduta numero **162**

Stato iter : **IN CORSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
TRANTINO VINCENZO	ALLEANZA NAZIONALE	03/05/1997
COSTA RAFFAELE	FORZA ITALIA	03/05/1997
FIORI PUBLIO	ALLEANZA NAZIONALE	03/05/1997
MICHELINI ALBERTO	FORZA ITALIA	03/05/1997
BICOCCHI GIUSEPPE	RINNOVAMENTO ITALIANO	03/05/1997
BORGHEZIO MARIO	LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA	03/05/1997
ROSSI ORESTE	LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA	03/05/1997
DE GHISLANZONI CARDOLI GIACOMO	FORZA ITALIA	03/05/1997
LAVAGNINI ROBERTO LUIGI	FORZA ITALIA	03/05/1997
LO JUCCO DOMENICO	FORZA ITALIA	03/05/1997
MARTINO ANTONIO	FORZA ITALIA	03/05/1997
MICCICHE' GIOVANNI	FORZA ITALIA	03/05/1997
TARDITI VITTORIO	FORZA ITALIA	03/05/1997
LANDI GIAN PAOLO	ALLEANZA NAZIONALE	03/05/1997
GASTALDI LUIGI	FORZA ITALIA	03/05/1997
MAZZOCCHIN GIANANTONIO	RINNOVAMENTO ITALIANO	03/05/1997
CALZAVARA FABIO	LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA	03/05/1997
STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO	FORZA ITALIA	03/05/1997
MIGLIORI RICCARDO	ALLEANZA NAZIONALE	03/05/1997
DEL BARONE GIUSEPPE	FORZA ITALIA	03/05/1997

Ministero destinatario :
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PRESENTATO IL 05/03/1997

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, DIRITTI DELL'UOMO, LIBERA CIRCOLAZIONE NEL MERCATO,
LIMITAZIONE DELLE LIBERTA' COSTITUZIONALI, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

GEO-POLITICO :

TESTO ATTO

La Camera, considerato che: la Repubblica italiana, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, ha dato "piena ed intera esecuzione" al protocollo n. 4, addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963; l'articolo 3 del già richiamato protocollo addizionale stabilisce che "nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino" (paragrafo 1) e prevede altresì che "nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino" (paragrafo 2); all'atto del deposito dello strumento nazionale di ratifica del protocollo addizionale, avvenuto il 27 maggio 1982 a Strasburgo presso il segretario generale del Consiglio d'Europa, il Governo italiano ha formulato dichiarazione in base alla quale "Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIIIe de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l'Etat"; sottolineato che: tale dichiarazione appare incompatibile con lo spirito del protocollo n. 4 ed in contrasto anche con le disposizioni del trattato di Maastricht, sottoscritto e ratificato dall'Italia, laddove prevedono la libertà di circolazione per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea sul territorio dei paesi dell'Unione, essendo i membri della Casa Savoia titolari di passaporto belga, e quindi dell'Unione europea; tale dichiarazione appare contrastare in particolare con la piena attuazione data dalla Repubblica italiana al paragrafo 1 dell'articolo 3 del protocollo n. 4, che elimina dagli ordinamenti giuridici degli Stati che hanno firmato e ratificato detto protocollo l'istituto dell'esilio; impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie per il ritiro o la rettifica di tale dichiarazione, nel senso di dare piena e diretta applicazione nell'ordinamento italiano anche alle disposizioni contenute nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (1-00111)